



Segreteria Generale

Roma, 2 Dicembre 2014

## MODIFICA PENSIONI NELLA LEGGE DI STABILITA' FREGATURA COLOSSALE IN ARRIVO PER I PIU' ANZIANI!

Colleghi, all'uscita dell'incontro del 7 ottobre scorso con il premier Renzi il CONAPO si era dichiarato "non soddisfatto" per le generiche promesse dello sblocco degli scatti retributivi.

In quella riunione era forte la puzza di fregatura, temevamo che lo sblocco venisse finanziato con altri tagli destinati a noi stessi vigili del fuoco, ed avevamo ragione !

Una partita di giro , ci prendono i soldi da una tasca e ce li mettono nell'altra.

Per questo motivo, a differenza degli altri sindacati dei vigili del fuoco che prima avevano inscenato finti scioperi (poi altrettanto fintamente revocati), il Conapo non si è lasciato andare a "leccinaggi" al governo, ed ha raccontato subito la verità, tanto da suscitare le ire della "consorteria" sindacale dei vigili del fuoco, che non ha perso tempo per denigrare l'unico sindacato che racconta ai colleghi le cose come stanno ! Ci hanno dato dei bugiardi !

Ma purtroppo il CONAPO aveva ragione ! Oltre a tutte le fregature già spiegate nel comunicato CONAPO del 29/10/2014 ora si è aggiunta anche la fregatura sulle pensioni.

Quello che in questi giorni in televisione è stato reclamizzato come l'emendamento contro le pensioni d'oro, è in realtà è una misura che penalizza tutti i lavoratori in generale, ma ancor più i vigili del fuoco, le forze di polizia ed i militari annullandone la specificità.

Nel passaggio alla Camera dei Deputati è stato purtroppo approvato, con voto di fiducia, il seguente emendamento fregatura proposto dal governo :

### A.C. 2679-bis - EMENDAMENTO 44. 019 - Il Governo APPROVATO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

#### ART. 44-bis.

(*Misure in materia di trattamenti pensionistici*)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»

2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.

3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

**SPEGAZIONE CONAPO:** ricordiamo che, la legge Fornero aveva introdotto il sistema contributivo per tutti a decorrere dal 01/01/2012, che comporterà, nel prosieguo, pensioni ridotte rispetto al passato. Per coloro che però erano già arrivati al massimo del sistema retributivo (c.d. 80%) , o vicini al massimo, questa norma ha aperto alcune possibilità di incrementare la pensione rispetto al passato. La prima è quella di poter continuare, rimanendo in servizio, a poter incrementare la pensione che sino al 31/12/2011 era determinata dal sistema retributivo, cui si sommano (a decorrere dal 01/01/2012) i versamenti del sistema contributivo (per dare un'idea sono circa 30/40 euro di incremento mensile di pensione per ogni anno in più di servizio). La seconda è quella di poter ambire al pensionamento per raggiunti limiti di età che riserva (per i soli sistemi misti o contributivi) la possibilità di vedersi incrementato il calcolo del versamento dell'ultimo anno di servizio di ben 5 volte così aggiungendo altri 150/200 euro al mese.

Tutto questo determina(va) **pensioni più alte** rispetto al previgente sistema retributivo per coloro che hanno deciso di andare in pensione per raggiunti limiti di età e che avevano alle spalle una ben consistente quota di "retributivo".

In buona sostanza l'emendamento del governo pone un drastico taglio a questa possibilità stabilendo che l'importo della pensione non può eccedere il massimo che si sarebbe potuto raggiungere con le norme previgenti, ovvero l' 80% della retribuzione se sono stati lavorati gli anni utili a conseguirlo.

**GLI EFFETTI SUL MOLTIPLICATORE X 5 :** il tenore letterale della norma ove recita « *l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto*» ovvero chiarisce che, per chi beneficiava del sistema retributivo, non può aggiungersi nulla che faccia eccedere l'importo massimo dell' 80%, quindi neanche il moltiplicatore x 5 che resta riservato ai sistemi misti e interamente contributivi.

**IL DANNO ECONOMICO:** varia in base agli anni di permanenza in servizio effettuati oltre quello che, nel sistema retributivo, avrebbe determinato il raggiungimento dell'ammontare della pensione pari all' 80% della retribuzione. Per dirla in soldoni, da un minimo di 160 euro al mese in meno per le qualifiche più basse e prossime ai 60 anni, a qualche centinaio di euro in meno al mese per le qualifiche più alte e per coloro che si sono trattenuti qualche anno per attendere i 60.

**IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO:** resta confermato quindi il termine di 24 mesi per la corresponsione del trattamento di fine servizio (c.d. liquidazione) per coloro che andranno in pensione prima dei limiti massimi di età e fuori dai casi che seguono.

Nel caso invece in cui il dipendente del CNVVF abbia conseguito entro il 31/12/2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento del TFS è quello di 6 mesi. Lo stesso termine di 6 mesi vale anche nel caso in cui il dipendente abbia raggiunto, entro la predetta data del 31/12/2011, l'aliquota massima dell' 80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31/12/2013. Si

sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 31/12/2011 della sola aliquota massima dell' 80% della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento del TFS è quello di 6 mesi, sempre che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31/12/2013.

Se, invece, la predetta età (53 anni e 3 mesi - da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31/12/2013 il termine di pagamento del TFS è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

Il termine di corresponsione del TFS è altresì di 12 mesi se collocati in pensione per raggiunti limiti ordinamentali di età, mentre è ridotto a 3 mesi nei casi di cessazione dal servizio, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonchè per decesso del dipendente.

**EFFETTO RETROATTIVO:** come se non bastasse, è poi intervenuto anche il relatore di maggioranza (On. Guerra Mauro – Partito Democratico – eletto in Lombardia) che ha fatto approvare nella legge di stabilità il seguente sub-emendamento:

**A.C. 2679-bis – SUB-EMENDAMENTO 0. 44. 019. 1. - Il Relatore  
APPROVATO**

*All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole:*

Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

**SPEGAZIONE CONAPO:** L'emendamento dispone che il taglio all'importo delle pensioni di cui all'emendamento precedente venga applicato anche a coloro che sono già andati in pensione beneficiando di un trattamento superiore a quello retributivo e di conseguenza la riduzione dell' importo della relativa pensione avverrà a decorrere dal 01/01/2015.

Nulla cambia invece per il personale più giovane destinatario del sistema misto o contributivo, peraltro già penalizzato dalle precedenti riforme sulle pensioni.

Il CONAPO è impegnato presso il parlamento nel chiedere di rimuovere o mitigare gli effetti di questa norma che penalizza in modo più grave il personale in uniforme rispetto al resto del pubblico impiego.

Fermo restando la necessità di provare ad abrogare questa modifica, è necessario, almeno in subordine, evitarne l'effetto retroattivo ed il danno a coloro che si sono trattenuti in servizio secondo le norme al tempo vigenti e oltre quanto gli verrà ora liquidato in pensione.

I politici devono comprendere che gli eventuali effetti, se proprio vi devono essere, devono ripercuotersi solo sui periodi lavorativi futuri, in modo che per il passato ognuno sia trattato secondo la legge vigente nel momento che ha lavorato, ed in modo che nel futuro, ognuno sia messo in condizione di valutare correttamente se vi sono benefici all'ulteriore trattenimento in servizio o se, mancandone i benefici, può optare per il collocamento in pensione.

***SENTIVAMO PUZZA DI FREGATURA E PURTROPPO AVEVAMO RAGIONE !***

***CONAPO, COME SEMPRE L'UNICA VERA INFORMAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO !***

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio BRIZZI

